



Roma 22 OTT. 2009

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE
PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE
SERVIZIO V - U.O. IX

TUTTI GLI ISTITUTI
CENTRALI E PERIFERICI
.....
LORO SEDI

Prot. 8718
CL. 22.04.00/2

Risposta al Foglio del
Dir. Gen. A.

OGGETTO: **Imputabilità degli oneri connessi al pagamento delle visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia - Art. 17, comma 23. D.L. 1 luglio 2008, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.**

e, p.c.

All'Ufficio Centrale del Bilancio
c/o Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Ufficio I
Via di San Michele, 17
00153 ROMA

Come precedentemente segnalato con Circ. n. 189 dell'8 luglio 2009, l'art. 17, comma 23 del D.L. 1 luglio 2008, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha modificato l'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, introducendo, tra le altre, la disposizione di cui al nuovo comma 5-bis.

La citata norma recita testualmente: " Gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle Aziende sanitarie locali".

Conformemente al chiaro intento del Legislatore di trasferire integralmente tali oneri a carico delle Aziende sanitarie locali, in quanto già munite della relativa copertura finanziaria, il Ministero ha ritenuto applicare retroattivamente la norma *de qua* agli accertamenti medici anteriori al 1 luglio 2008.

DRo.

L

11A
70


Di contro, le aziende sanitarie locali, diversamente interpretando la predetta disposizione, hanno ritenuto intimare il pagamento degli oneri di cui si tratta agli Istituti di questa Amministrazione.

In conseguenza del contenzioso creatosi in ordine all'applicabilità, retroattiva o meno, della predetta disposizione, allo scopo di fornire un chiaro orientamento agli Uffici di questa Amministrazione, si è provveduto, con nota n. 26192 del 27 luglio 2009, a richiedere un parere in merito al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il predetto Ministero, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha formulato il **parere allegato alla presente**,

Pertanto, gli oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, ancorchè precedenti al 1 luglio 2009, devono ritenersi a carico delle Aziende sanitarie locali che li hanno effettuati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
(Dott. ssa Caterina LINARES)



All. 1

